



TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dr. Salvatore Russo	Presidente
Dr. Andrea Ferraiuolo	Giudice
Dott.ssa Maria Luisa Buono	Giudice relatore

ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento n. 9/2016 R.G., avente ad oggetto: reclamo avverso ordinanza di rigetto della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo emessa dal Tribunale di Salerno, nell'ambito del procedimento n. 10590/2015 R.G., in data 08/04/16 e depositata il 13/04/2016

PROMOSSO DA

[REDACTED], nata a Salerno il 24.12.1954, rappresentata e difesa dall'avv. ARTURO VASSALLO, in virtù di procura a margine del reclamo, ed elettivamente domiciliata in Montecorvino Rovella alla via Piano n.5

reclamante

NEI CONFRONTI DI

D. CARLUCCIO ALFONSO, nato a Salerno l'11.8.1956 rappresentato e difeso dall'avv. **[REDACTED]** in virtù di procura in calce alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato in Battipaglia alla via Plava n.6

reclamato

OSSERVA

In data 27.04.2019 **DE CARLUCCIO ANTONIO** ha depositato reclamo avverso l'ordinanza di rigetto della sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo emessa dal Tribunale di Salerno, nell'ambito del procedimento n. 10590/2015, in data 08/04/16 e depositata il 13/04/2016.

Il reclamante ha chiesto l'accoglimento del presente reclamo e la sospensione dell'efficacia del titolo e/o del precetto ai sensi dell'art. 624 c.p.c.. In particolare ha evidenziato che l'ordinanza reclamata erroneamente aveva escluso che il titolo esecutivo (D.I. n. 149/2013) aveva apportato una deroga al vincolo di solidarietà passiva di cui all'art. 1294 c.c., ritenendo la [REDACTED] tenuta nei confronti di [REDACTED] al pagamento dell'intera somma e non solo al pagamento della sua quota di euro 35.250,00, così come evincibile dal tenore letterale del decreto ingiuntivo. Inoltre ha argomentato che [REDACTED], quale condebitore in solido, avrebbe potuto ripetere dalla reclamante, in via di regresso, ex art. 1299 c.c. solo la parte di debito su di lei gravante. Secondo il reclamante, infatti, il Giudice di prime cure avrebbe confuso il profilo della responsabilità patrimoniale "esterna" (socio debitore vs terzo creditore), indubbiamente solidale, con quello relativo ai "rapporti interni" tra i condebitori solidali regolamentato dagli artt. 1298 e 1299 c.c..

[REDACTED] ha, poi, eccepito la violazione dell'art. 2304 c.c. per aver ritenuto il Giudice di prime cure inapplicabile il relativo beneficio di escussione: il reclamato avrebbe dovuto escutere il patrimonio sociale prima di pretendere il pagamento dai singoli soci.

Parte reclamante ha, infine evidenziato che le eccezioni sollevate inferiscono le modalità di pagamento del titolo e non il credito ingiunto pro quota e, pertanto, il Giudice dell'opposizione a precetto ben avrebbe potuto decidere sulle stesse, in quanto è soltanto nella fase dell'esecuzione – o prodromica alla stessa, come nel caso di specie – che può accertarsi il quantum circa l'azione di regresso ai sensi dell'art. 1299 c.c..

Parte reclamata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del reclamo, in quanto infondato.

All'udienza del 17.05.2016 il Tribunale si è riservato in ordine alla decisione.

Il reclamo appare parzialmente fondato.

Va, preliminarmente, rilevato che la giurisprudenza ha tracciato dei limiti ben precisi alle questioni che possono essere proposte in sede di opposizione, stabilendo che gli eventuali vizi, eccezioni e contestazioni processuali e di merito, possono essere fatti valere solo con i rimedi previsti dalla legge avverso quel provvedimento (opposizione a decreto ingiuntivo, appello, ricorso per Cassazione, etc.) e non con l'opposizione all'esecuzione, salvi i casi di assoluta inesistenza del titolo o l'ipotesi in cui i fatti su cui

tali eccezioni si fondano siano sopraggiunti in una fase del processo di cognizione che non consente nuove allegazioni (*ex multis*, Cass. Civ. 25/5/2007 n. 12251, Cass. Civ. 6/7/2001 n. 9205).

In altri termini, secondo il consolidato orientamento sopra riportato, qualora l'esecuzione sia promossa in forza di un titolo di formazione giudiziale (qual è, senz'altro, la sentenza *de quo*), la cognizione del Giudice in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c. p. c. è limitata all'accertamento della esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato la sua invalidità o inefficacia: l'opposizione all'esecuzione è quindi rimedio rigorosamente limitato dalla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo, per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo.

Da ciò consegue che è condivisibile l'ordinanza reclamata nella parte in cui si legge *"le contestazioni sollevate dall'opponente in ordine alla carenza della propria legittimazione passiva, per essere patrimonialmente responsabile dell'obbligazione precettata soltanto la [REDACTED] CARLUCCI, alla violazione dell'art. 2304 c.c. e all'insussistenza del diritto dell'opposto di richiedere la restituzione delle anticipazioni effettuate nell'interesse della società sono manifestamente inammissibili, giacché devono essere formulate in sede di impugnazione del decreto ingiuntivo n. 149/2013 del Tribunale di Salerno, non introducendo alcuna ragione nuova o sopravvenuta rispetto al momento di formazione di quest'ultimo"*.

Appare chiaro, infatti, che dette eccezioni non attengono semplicemente alle modalità di esazione del credito, così come fissato nel titolo giudiziale in esecuzione, ma al merito della pretesa creditoria, in quanto pongono in discussione l'accertamento stesso dell'obbligo di [REDACTED] culminato con l'emissione del decreto ingiuntivo. Correttamente, dunque, il Giudice di prime cure ha dichiarato l'inammissibilità delle eccezioni in oggetto, affermando che le stesse potevano essere proposte solo innanzi al Giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo.

E' compito, però, del Giudice dell'opposizione, ove richiesto, interpretare il titolo esecutivo, individuandone la portata precettiva sulla base delle statuizioni in esso

contenute e delle considerazioni enunciate in motivazione, per poi stabilire la rispondenza delle pretese esecutive al contenuto del titolo.

Nella fattispecie in esame il problema di interpretazione relativo al decreto ingiuntivo posto in esecuzione, posto al collegio, è quello relativo all'espressione "INGIUNGE ai sigg.ri I [REDACTED] O

[REDACTED] ... di pagare...in favore della parte ricorrente la somma di euro 141.000,00, pari ad euro 35250,00 per ogni socio, per la causale di cui in ricorso". Il punto controverso è quello di stabilire se il Tribunale abbia inteso, con il decreto ingiuntivo de quo, derogare al principio di solidarietà passiva, così come consente l'articolo 1294 c.c. che recita "i condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente".

Il Giudice di prime cure ha ritenuto che "la precisazione che la somma di euro 141.000,00 è pari ad euro 35.250,00 per ogni socio, contenuta sia nel ricorso per decreto ingiuntivo che nel provvedimento monitorio, lungi dal suddividere e rendere parziaria l'obbligazione gravante sui condebitori, costituisce una mera specificazione aritmetica del credito vantato dall'opposto, quantificando i singoli addendi che ne determinano il complessivo ammontare".

A parere del collegio la precisazione "pari ad euro 35.250,00" non ha la sola funzione di precisare la quota di ciascun condebitore nei rapporti interni, ma proprio quella di derogare al principio di solidarietà passiva, in quanto diversamente non avrebbe alcun senso la quantificazione della quota di debenza di ciascun condebitore, determinabile facilmente sulla base di un semplice calcolo matematico e secondo il principio codicistico "le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente". Inoltre, neanche dalla domanda originaria, cioè dalla lettura del ricorso del decreto ingiuntivo cui fa richiamo il decreto ingiuntivo ("letto il ricorso che precede"), si possono evincere elementi di segno contrario: [REDACTED] nel ricorso per decreto ingiuntivo non ha mai richiesto la condanna in solido dei suoi soci, tenuti nei suoi confronti in via di regresso, ma solo l'ingiunzione "al pagamento della somma di euro 141.000,00, pari ad euro 35250,00 per ciascun socio"

Va ancora rilevato che, ove, invece, si condividesse l'argomentazione del Giudice di prime cure sul punto, risulterebbe difficile spiegare perché nessuna specificazione delle singole quote sia stata effettuata anche nella parte relativa alla quantificazione delle

spese dovute ("nonché euro 338,00 per spese, euro 1000,00 per compenso professionale all'avvocato"), quantificazione effettuata solo complessivamente a differenza invece della parte relativa alla sorta capitale. Sarebbe cioè arduo individuare una giustificazione al fatto che il Tribunale, rispetto a due obbligazioni entrambi solidali, abbia sentito la necessità di precisare la quota dovuta da ciascun debitore solo per la sorta capitale e non anche per le spese di giudizio.

Appare, infine, significativo sottolineare che l'interpretazione che esclude la solidarietà passiva tra i vari condebitori è anche a conforme a legge, in quanto, in caso di regresso tra condebitori, qual è il caso di specie, ai sensi dell'articolo 1299 c.c., "il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi. Se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento".

Ciò significa che D. [REDACTED] TA non può ritenersi obbligata a soddisfare D. [REDACTED] per l'intera somma da quest'ultimo anticipata sia perché deve essere prima provata l'insolvenza degli altri condebitori, sia perché la perdita deve essere ripartita anche con il debitore che ha già pagato.

Deve, pertanto, ritenersi che [REDACTED] A, in base al titolo esecutivo de quo, è tenuta solo al pagamento della sua quota, che è stata tra l'altro già corrisposta. Sotto il profilo del *periculum in mora* deve evidenziarsi che appare evidente il grave pregiudizio patrimoniale che D. [REDACTED] riceverebbe dalla mancata sospensione dell'efficacia del titolo e dalla prosecuzione dall'azione esecutiva sia in considerazione dell'entità del danno che dell'irreparabilità dello stesso.

Per quanto esposto va dunque accolto il reclamo proposto.

Nulla sulle spese da disciplinare nell'instaurato giudizio di merito.


P.Q.M.

Il Tribunale, così provvede:

1. accoglie il reclamo e revoca l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, sospende l'efficacia del titolo esecutivo;
2. nulla sulle spese da disciplinarsi nell'instaurato giudizio di merito.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 17.05.2016.

Il relatore
Dott.ssa Maria Luisa Buono



Il Presidente
Dr. Salvatore Russo

S. Russo